

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE "KURMA YOGA CENTER ASD/APS"

## ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e durata.

Ai sensi della legge 383 del 2000, della legge 289 del 2002 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "KURMA YOGA CENTER ASD/APS", con sede nel Comune di Milano (MI) in Via Carlo Farini n. 69

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione intenda affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 2

Caratteristiche

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## ARTICOLO 3

Scopi e attività

Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva nelle discipline della ginnastica, delle arti marziali, dello yoga e delle discipline bio-naturali in ogni loro forma, la pratica delle discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Insegnamento delle discipline della ginnastica, delle arti marziali, dello yoga e delle discipline bio-naturali. Benessere psico-fisico delle persone e degli animali.

Può altresì svolgere attività culturali, ambientali, ricreative, turistiche, assistenziali, di prevenzione sanitaria. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale potrà:

- Organizzare e gestire corsi di formazione amatoriali nel settore dello yoga e delle discipline bio-naturali.
- Organizzare e gestire manifestazioni di vario genere sempre riguardanti le discipline bio-naturali, lo yoga, la ginnastica e le arti marziali anche in accordo con altre organizzazioni, associazioni, enti pubblici e/o privati.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesso verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative ed assistenziali;
- Allestire e gestire bar, mense e punti di ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in occasione di manifestazioni;
- Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

## ARTICOLO 4

Soci

All'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

Isoci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile.

Isoci, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto non sono ammessi soci temporanei.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali purché:

- siano in regola con il pagamento delle quote associative;
- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte degli Enti, del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni cui l'associazione svolge attività, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

## ARTICOLO 5

### Criteria di ammissione e esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale è subordinata alle seguenti norme:

a) presentazione della domanda;

b) accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale o con le norme del presente statuto;

b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale;

c) mancato pagamento delle quote associative;

d) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Per tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi gli iscritti si impegnano all'esclusiva competenza degli organi interni all'associazione.

## ARTICOLO 6

### Organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

Sono organi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

## ARTICOLO 7

### L'Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:

-esamina ed approva il lavoro svolto;

-approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale (e/o pluriennale);

-elegge il Consiglio direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;

-delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;

-delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;

-decide l'importo della quota associativa annuale;

-approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;

-decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;

-esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo;

-delibera le modifiche al presente statuto.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale almeno 20 giorni prima della data fissata. L'Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio oppure tramite e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l'elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per IO giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale.

## ARTICOLO 8 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari (segretario, tesoriere ecc.) ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni e/o società sportive dilettantistiche e di promozione sociale nell'ambito della medesima disciplina.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione Sociale;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
- adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

## ARTICOLO 9 Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

## ARTICOLO 10 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

## ARTICOLO 11 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

## ARTICOLO 12 Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7.

Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

## ARTICOLO 13 Scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale

In caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 14  
Clausola Compromissoria

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente statuto, qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e tra i soci e/o aderenti che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto al Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

ARTICOLO 15  
Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme contenute nello statuto nazionale dell'E.P.S. a cui si aderisce, ed in ultima istanza alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.